



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 12 ottobre 2016  
(OR. en)**

**7621/16  
ADD 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0091 (NLE)**

---

**WTO 84  
SERVICES 9  
COLAC 23**

#### **ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           Protocollo di adesione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

---

L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

"ACCORDO COMMERCIALE  
TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA COLOMBIA, IL PERÙ E L'ECUADOR, DALL'ALTRA";

- 2) l'elenco dei paesi andini firmatari è sostituito dal seguente:

"LA REPUBBLICA DI COLOMBIA (in prosieguo "Colombia"),

LA REPUBBLICA DEL PERÙ (in prosieguo "Perù"),

e

LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR (in prosieguo "Ecuador"),

in prosieguo anche "paesi andini firmatari",

dall'altra,";

3) l'undicesimo considerando è sostituito dal seguente:

"CONSIDERANDO le differenze a livello di sviluppo socioeconomico tra i paesi andini nonché tra i paesi andini firmatari e l'Unione europea e i suoi Stati membri;"

4) all'articolo 9, paragrafo 1, le parole "ai territori della Colombia e del Perù" sono sostituite da "ai territori della Colombia, del Perù e dell'Ecuador";

5) all'articolo 11, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

"– "persona": una persona fisica (<sup>3bis</sup>) o giuridica.

---

(<sup>3bis</sup>) Nell'ordinamento giuridico dell'Ecuador una "persona fisica" ("*persona física*") è denominata persona fisica ("*persona natural*").";

6) all'articolo 12 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo altrimenti deciso dalle parti, il comitato per il commercio si riunisce a rotazione a Bogotá, Bruxelles, Lima e Quito. Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione da ciascuna delle parti per un periodo di un anno.";

7) all'articolo 13, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato per il commercio può esaminare l'impatto del presente accordo sulle micro, piccole e medie imprese (in prosieguo "microimprese e PMI") delle parti (<sup>4bis</sup>), compresi i vantaggi che ne possono derivare.

---

(<sup>4bis</sup>) Nel caso dell'Ecuador, tale esame può comprendere l'impatto sugli *Actores de la Economía Popular y Solidaria* (AEPYS - Soggetti interessati dell'economia popolare e solidale).";

8) all'articolo 30 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la Colombia e l'Ecuador possono applicare il sistema andino di fasce di prezzi stabilito nella decisione 371 della Comunità andina e relative modifiche, o i sistemi successivi applicabili ai prodotti agricoli di cui a tale decisione;"

9) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 41

Autorità incaricate dell'inchiesta

Ai fini della presente sezione per "autorità incaricata dell'inchiesta" si intende:

- a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
- b) nel caso del Perù, l'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprietà intellettuale o il suo successore;
- c) nel caso dell'Ecuador, il ministero del Commercio estero o il suo successore; e
- d) nel caso della parte UE, la Commissione europea.";

10) L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 46

Autorità incaricata dell'inchiesta

Ai fini della presente sezione per "autorità incaricata dell'inchiesta" si intende:

- a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
- b) nel caso del Perù, l'Istituto nazionale per la difesa della concorrenza e la tutela della proprietà intellettuale;
- c) nel caso dell'Ecuador, il ministero del Commercio estero o il suo successore; e
- d) nel caso della parte UE, la Commissione europea.";

11) all'articolo 48, IL paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga alla sezione 2 (Misure di salvaguardia multilaterali), se a seguito di concessioni nel quadro del presente accordo, un prodotto originario di una parte è importato nel territorio di un'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a produttori interni <sup>(9bis)</sup> di prodotti simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare misure appropriate alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.

---

<sup>(9bis)</sup> Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Ecuador per pregiudizio grave o minaccia di un pregiudizio grave a produttori interni s'intende anche un pregiudizio grave o la minaccia di un pregiudizio grave per un'industria nascente.";

12) all'articolo 54, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'offerta di consultazioni e la parte importatrice decide di prorogare la misura di salvaguardia, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che proroga la misura di salvaguardia (<sup>10bis</sup>).

---

<sup>(10bis)</sup> Nel caso dell'Ecuador, la compensazione sotto forma di concessioni o la sospensione di concessioni sostanzialmente equivalenti hanno luogo soltanto dopo che la misura di salvaguardia bilaterale è stata applicata per tre anni.";

13) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 57

Autorità competente

Ai fini della presente sezione, per "autorità competente" si intende:

- a) nel caso della Colombia, il ministero del Commercio, dell'industria e del turismo o il suo successore;
- b) nel caso del Perù, il ministero del Commercio estero e del turismo o il suo successore;
- c) nel caso dell'Ecuador, il ministero del Commercio estero o il suo successore; e
- d) nel caso della Parte UE, la Commissione europea.";

14) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 70

Attuazione

"1. Le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2, lettera f), e dell'articolo 60 si applicano al Perù due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le disposizioni dell'articolo 60, a eccezione di quelle relative alle decisioni preventive riguardanti la classificazione tariffaria, e dell'articolo 62 si applicano all'Ecuador due anni dopo l'entrata in vigore del protocollo di adesione del presente accordo per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.";

15) all'articolo 78, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sull'accettazione di una dichiarazione di conformità del fornitore (<sup>11bis</sup>);

---

(<sup>11bis</sup>) L'Ecuador riconosce un'autodichiarazione del fornitore attestante la conformità di un prodotto ai regolamenti tecnici dell'Unione europea come prova sufficiente della conformità del prodotto ai regolamenti tecnici dell'Ecuador. Tale tipo di riconoscimento rimane in vigore fino a quando la parte UE e l'Ecuador non raggiungano un accordo su una soluzione alternativa in seno al comitato per il commercio.";

16) all'articolo 113, è inserito il seguente paragrafo:

"3 *bis*. Nei settori per i quali l'Ecuador ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento), e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, l'Ecuador accorda agli stabilimenti e agli investitori della parte UE, rispetto a tutte le misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri stabilimenti e investitori simili.";

17) all'articolo 120, è inserito il seguente paragrafo:

"3 *bis*. Nei settori per i quali l'Ecuador ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, l'Ecuador accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.";



18) all'articolo 123, sesto trattino, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) "personale specializzato": persone che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto all'attività, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale (<sup>33bis</sup>);

---

(<sup>33bis</sup>) La parte UE riconosce che l'appartenenza a un albo professionale non è obbligatoria in Ecuador.";

19) all'articolo 124, paragrafo 1, il testo nella nota in calce (<sup>35</sup>) è sostituito dal seguente:

---

"(<sup>35</sup>) Per quanto riguarda la Colombia e l'Ecuador, nel caso del personale trasferito all'interno di una società il soggiorno è limitato a un periodo massimo di due anni, rinnovabile per un ulteriore anno. Per quanto riguarda il Perù, il contratto di lavoro ha una durata massima di tre anni. Tuttavia, nel caso del personale trasferito all'interno di una società, il soggiorno ha una durata massima di un anno ed è rinnovabile purché permangano le condizioni che ne hanno motivato la concessione.";

20) all'articolo 126 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. L'Ecuador e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e dell'Ecuador alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:

- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero; nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non è considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero;
- b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
- c) servizi di architettura;
- d) servizi di urbanistica e di assetto territoriale;
- e) servizi di ingegneria;
- f) servizi integrati di ingegneria;
- g) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici;
- h) servizi veterinari;
- i) servizi informatici e servizi correlati;
- j) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- k) servizi di consulenza gestionale;
- l) servizi connessi alla consulenza gestionale;
- m) servizi di progettazione;

- n) ingegneria chimica, farmaceutica e fotochimica;
- o) servizi di tecnologia cosmetica;
- p) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico;
- q) servizi di design commerciale e di marketing per l'industria tessile della moda, dell'abbigliamento, delle calzature e degli articoli collegati; e
- r) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione.";

21) all'articolo 127, è inserito il seguente paragrafo:

"3 *bis*. L'Ecuador e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e dell'Ecuador alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:

- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il "diritto dell'UE" non è considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero);
- b) servizi di architettura;
- c) servizi di ingegneria;

- d) servizi integrati di ingegneria;
- e) servizi informatici e servizi correlati;
- f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi connessi alla consulenza gestionale; e
- i) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico.";

22) all'articolo 128, paragrafo 1, il testo della nota in calce <sup>(39)</sup> è sostituito dal seguente:

"<sup>(39)</sup> Le attività di cui alle lettere c) e d) sono applicabili unicamente tra la Colombia e la parte UE l'Ecuador, e la parte UE,rispettivamente.";

23) all'articolo 137, paragrafo 1, il testo dell nota in calce <sup>(41)</sup> è sostituito dal seguente:

"<sup>(41)</sup> In Colombia l'operatore postale ufficiale o concessionario è una persona giuridica che presta il servizio postale universale mediante un contratto di concessione. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema accelerato di licenze gestito dal ministero delle Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. In Perù l'operatore postale designato è una persona giuridica che, in virtù di una concessione rilasciata per legge e senza esclusiva, ha l'obbligo di prestare il servizio postale nell'intero paese. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema di permessi rilasciati dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. In Ecuador l'operatore postale ufficiale presta i servizi postali universali nell'intero paese in virtù di una licenza rilasciata per legge e senza esclusiva. Gli altri servizi postali sono soggetti a un sistema di registrazione dei permessi gestito dall'Agenzia postale nazionale.";

24) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 139

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva <sup>(43)</sup>, per i quali sono assunti impegni conformemente al capo 2 (Stabilimento), al capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e al capo 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) <sup>(44)</sup> <sup>(45)</sup> <sup>(45bis)</sup>.

---

<sup>(43)</sup> Per "trasmissione radiotelevisiva" si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

<sup>(44)</sup> Tra la parte UE e il Perù la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.

<sup>(45)</sup> Tra la parte UE e la Colombia la presente sezione si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto. Per maggiore chiarezza e ai fini della presente sezione e dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), nel caso della Colombia e della parte UE per "servizi di telecomunicazione a valore aggiunto" si intendono i servizi di telecomunicazione rispetto ai quali i fornitori "aggiungono valore" all'informazione del cliente, migliorandone la forma o il contenuto oppure provvedendo alla sua archiviazione e al suo recupero.

<sup>(45bis)</sup> Tra la parte UE e l'Ecuador la presente sezione si applica anche ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto. Per maggiore chiarezza e ai fini della presente sezione e dell'allegato VII (Elenco degli impegni relativi allo stabilimento) e dell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), nel caso dell'Ecuador e della parte UE per "servizi di telecomunicazione a valore aggiunto" si intendono i servizi di telecomunicazione rispetto ai quali i fornitori "aggiungono valore" all'informazione del cliente, migliorandone la forma o il contenuto oppure provvedendo alla sua archiviazione e al suo recupero.";

25) all'articolo 142, il testo della nota in calce <sup>(49)</sup> è sostituito dal seguente:

"<sup>(49)</sup> Le disposizioni del presente articolo non rientrano negli impegni assunti fra il Perù e la parte UE a norma del presente accordo, fatta salva la legislazione interna di ciascuna parte. Per la Colombia e la parte UE, e l'Ecuador, e la parte UE, rispettivamente, il presente articolo si applica unicamente ai servizi di telecomunicazione che comportano il trasferimento in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti collegati senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente.";

26) all'articolo 154, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

"In deroga ad altre disposizioni del presente titolo o del titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), una parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali <sup>(52bis)</sup> misure aventi come scopo:

---

<sup>(52bis)</sup> I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei singoli prestatori di servizi finanziari.";

27) all'articolo 167, comma primo, lettera e), il testo della nota in calce <sup>(55)</sup> è sostituito dal seguente:

"<sup>(55)</sup> Per maggiore chiarezza, nel caso del Perù e dell'Ecuador l'esecuzione di misure che impediscono un trasferimento monetario mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede, rispettivamente, delle leggi peruviane ed ecuadoriane relative a:

- a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
- b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati e relative operazioni;
- c) atti criminali o illeciti penali;
- d) rendicontazione finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per contribuire all'applicazione della legge o per assistere le autorità di regolamentazione finanziaria; o
- e) osservanza di ordinanze o deliberazioni giudiziarie o amministrative adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;

non si considera incompatibile con le disposizioni del presente titolo e al titolo V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali).";

28) l'articolo 170 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"2 *bis*. Nel caso dell'Ecuador, qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causino o rischino di causare gravi difficoltà alla liquidità dell'economia dell'Ecuador, quest'ultimo può adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. Tali misure di salvaguardia possono essere mantenute in vigore dopo tale termine, per giustificati motivi, qualora ciò risulti necessario per superare le circostanze eccezionali che hanno portato alla loro applicazione. In tal caso l'Ecuador presenta preventivamente alle altre parti i motivi che ne giustificano il mantenimento in vigore.";

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 *bis* non possono in alcun caso essere utilizzate come strumenti di protezione commerciale o allo scopo di proteggere una determinata industria.

5. La parte che adotta o mantiene in vigore misure di salvaguardia in conformità dei paragrafi 1, 2, 2 *bis* o 3 informa sollecitamente le altre parti in merito alla loro pertinenza e portata e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.";

29) all'articolo 202, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'Unione europea e la Colombia aderiscono al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominato "protocollo di Madrid"), entro dieci anni dalla firma del presente accordo. Il Perù e l'Ecuador compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al protocollo di Madrid.

3. L'Unione europea e il Perù compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito denominato "trattato sul diritto dei marchi"). La Colombia e l'Ecuador compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi.";

30) l'articolo 231 è così modificato:

a) al paragrafo 1 il testo della nota in calce <sup>(72)</sup> è sostituito dal seguente:

"<sup>(72)</sup> Nel caso della Colombia e della parte UE, questa protezione comprende la protezione dei dati relativi a prodotti biologici e biotecnologici. Nel caso del Perù e dell'Ecuador, la protezione delle informazioni segrete relative a tali prodotti è concessa nei confronti della divulgazione e delle pratiche contrarie alle pratiche commerciali leali, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS, in assenza di una legislazione specifica al riguardo.";



b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Conformemente al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 4, qualora una parte subordini l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli o farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti concernenti la sicurezza e l'efficacia, tale parte concede un periodo di esclusiva, generalmente della durata di cinque anni dalla data di autorizzazione all'immissione in commercio nel territorio di detta parte per i prodotti farmaceutici e della durata di dieci anni per i prodotti chimici agricoli, durante il quale una terza parte non può commercializzare un prodotto che si basi su tali dati tranne qualora presenti la prova dell'esplicito consenso del titolare delle informazioni protette o presenti i propri dati di prova (<sup>72bis</sup>).

---

(<sup>72bis</sup>) Questa disposizione si applica all'Ecuador cinque anni dopo l'entrata in vigore del protocollo di adesione del presente accordo per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.";

31) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 232

Le parti cooperano per promuovere e garantire la protezione delle varietà vegetali sulla base della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (in prosieguo la "convenzione UPOV"), quale riveduta il 19 marzo 1991 (<sup>72ter</sup>), compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costituire di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione.

---

(<sup>72ter</sup>) Al momento della firma del protocollo di adesione del presente accordo per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, in Ecuador è in vigore la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, del 2 dicembre 1961, come riveduta il 23 ottobre 1978.";

32) all'articolo 258, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

– "diritto della concorrenza":

- a) per la parte UE, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;

- b) per la Colombia, l'Ecuador e il Perù, quanto segue, a seconda dei casi:
  - i) le leggi nazionali relative alla concorrenza (<sup>76bis</sup>) adottate o mantenute in vigore in conformità all'articolo 260, i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; e/o
  - ii) la legislazione della Comunità andina applicabile in Colombia, Ecuador o Perù, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
- "autorità garante della concorrenza" e "autorità garanti della concorrenza":
  - a) per la parte UE, la Commissione europea; e
  - b) per la Colombia, l'Ecuador e il Perù, le rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza.

---

(<sup>76bis</sup>) Per l'Ecuador, l'articolo 336 della Constitución de la República del Ecuador (Costituzione della Repubblica dell'Ecuador), che stabilisce l'obbligo per lo Stato di garantire la trasparenza e l'efficienza dei mercati e di promuovere la concorrenza, e la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (Legge organica per la regolamentazione e il controllo delle forze di mercato).";

33) all'articolo 278, il testo della nota in calce (<sup>81</sup>) è sostituito dal seguente:

"(<sup>81</sup>) Il Perù e l'Ecuador interpretano il presente articolo tenendo conto del principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.";

34) l'articolo 304 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Alla sua prima riunione il comitato per il commercio compila un elenco di trenta persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.";

b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il comitato per il commercio compila inoltre ulteriori elenchi di quindici persone in possesso di esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dal presente accordo.";

35) all'articolo 324, secondo comma, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) rafforzare le capacità commerciali e istituzionali in questo ambito, ai fini della piena attuazione del presente accordo (<sup>88bis</sup>); e

e) affrontare le esigenze di cooperazione identificate in altre parti del presente accordo (<sup>88ter</sup>).

---

(<sup>88bis</sup>) L'Ecuador sottolinea che tali iniziative dovranno contribuire anche al rafforzamento delle capacità produttive e allo sviluppo economico sostenibile delle parti.

(<sup>88ter</sup>) In tale contesto l'Ecuador sottolinea l'importanza di tener conto anche dei progetti relativi al titolo III, capo 4, del presente accordo.".

"SOTTOSEZIONE 3

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DELLA PARTE UE  
PER LE MERCI ORIGINARIE DELL'ECUADOR

1. L'aliquota di base dei dazi doganali e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota provvisoria dei dazi doganali applicabile in ogni tappa della riduzione sono indicate per ciascuna linea tariffaria nella tabella di soppressione dei dazi della parte UE che figura nella presente sottosezione (in prosieguo la "tabella").
2. Ai fini della soppressione dei dazi doganali le aliquote provvisorie applicate in ogni fase sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimale più vicino di un euro.
3. Ai fini della presente sottosezione per "anno uno" si intende l'anno di entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 330 (Entrata in vigore) del presente accordo.
4. Ai fini della presente sottosezione, a partire dall'anno due ciascuna riduzione annuale prende effetto il 1° gennaio dell'anno pertinente.

5. Se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1° gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno, il quantitativo contingentale è stabilito in modo proporzionale per il resto dell'anno di calendario.

A. Soppressione dei dazi

Salvo altrimenti disposto nella tabella, le seguenti categorie si applicano alla soppressione dei dazi doganali della parte UE in conformità all'articolo 22 (Soppressione dei dazi doganali) del titolo III (Scambi di merci) del presente accordo:

- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'Ecuador (di seguito "merci originarie") di cui alle linee tariffarie della categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi (di seguito "categoria") della tabella sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "3" della tabella sono soppressi in quattro tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno quattro;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "5" della tabella sono soppressi in sei tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno sei;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "7" della tabella sono soppressi in otto tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno otto;

- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "10" della tabella sono soppressi in undici tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale dal 1° gennaio dell'anno undici;
- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "-" della tabella sono mantenuti all'aliquota di base; tali merci sono escluse dalla soppressione o riduzione dei dazi;
- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "0 + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie, definito nell'appendice 2, sezione A, del presente allegato, è mantenuto;
- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "0/5 + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella sono soppressi i) per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre alla data di entrata in vigore del presente accordo, e ii) per il periodo compreso tra il 1° novembre e il 1° gennaio dell'anno sei, in sei tappe annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo; la liberalizzazione riguarda esclusivamente il dazio ad valorem; il dazio specifico connesso al sistema dei prezzi di entrata applicabile a tali merci originarie, definito nell'appendice 2, sezione A, del presente allegato, è mantenuto;
- i) per le linee tariffarie della categoria "AV0" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo;

- j) per le linee tariffarie della categoria "AV0-3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento specifico del dazio doganale è soppresso mediante quattro riduzioni annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- k) per le linee tariffarie della categoria "AV0-5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento specifico del dazio doganale è soppresso mediante sei riduzioni annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- l) per le linee tariffarie della categoria "AV0-7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella l'elemento ad valorem del dazio doganale è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento specifico del dazio doganale è soppresso mediante otto riduzioni annuali uguali, la prima delle quali coincide con l'entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- m) alle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "SP1" di soppressione progressiva dei dazi della tabella è applicato il seguente dazio doganale preferenziale:

Anno	Dazio doganale preferenziale (EUR/t)	Volume limite delle importazioni (tonnellate metriche)
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014	118	1 566 772
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015	111	1 645 111
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016	104	1 723 449
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017	97	1 801 788
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018	90	1 880 127
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019	83	1 957 500
A partire dal 1° gennaio 2020	75	non pertinente



I dazi doganali preferenziali indicati nella tabella si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; detti dazi non sono ridotti con effetto retroattivo.

Nel 2019 la parte UE e l'Ecuador valuteranno un ulteriore miglioramento della liberalizzazione tariffaria delle merci comprese nella categoria "SP1" di soppressione progressiva dei dazi.

Una clausola di stabilizzazione è basata sui seguenti elementi:

- i) per le importazioni delle merci originarie di cui alle linee tariffarie della categoria "SP1" di soppressione progressiva dei dazi è fissato un volume limite delle importazioni relativo a ciascun anno del periodo di transizione, come indicato nella terza colonna della precedente tabella;
- ii) se il volume limite è raggiunto durante l'anno di calendario corrispondente, la parte UE può temporaneamente sospendere il dazio doganale preferenziale applicabile nello stesso anno per un arco di tempo non superiore a tre mesi e compreso entro la fine dell'anno di calendario;
- iii) ove sospenda detto dazio doganale preferenziale, la parte UE applica il valore più basso tra l'aliquota di base e il dazio della nazione più favorita (di seguito "NPF") applicabile nel momento in cui viene presa tale misura;
- iv) qualora applichi le misure di cui ai punti ii) e iii), la parte UE avvia immediatamente consultazioni con l'Ecuador al fine di analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati disponibili;

- v) le misure di cui ai punti ii) e iii) sono applicabili unicamente durante il periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2019;
- n) le merci originarie dell'Ecuador di cui alle linee tariffarie delle categorie "GC", "MM", "MZ", "RI", "MC", "RM", "SC1", "SC2", "SR" e "SP" sono liberalizzate nell'ambito di un contingente tariffario alle condizioni stabilite nella parte B della presente sottosezione.

#### B. Contingenti tariffari relativi a merci specifiche

Le seguenti concessioni tariffarie si applicano, su base annuale, dalla data di entrata in vigore del presente accordo alle importazioni nella parte UE di merci originarie.

La parte UE autorizza l'importazione in esenzione da dazi dei quantitativi e delle merci seguenti:

- a) un quantitativo complessivo di 500 tonnellate metriche (tm) delle merci comprese nella categoria "GC";
- b) un quantitativo complessivo di 100 tm delle merci comprese nella categoria "MM";
- c) un quantitativo complessivo di 37 000 tm, con un aumento annuale di 1 110 tm, delle merci comprese nella categoria "MZ";
- d) un quantitativo complessivo di 5 000 tm delle merci comprese nella categoria "RI";
- e) un quantitativo complessivo di 3 000 tm delle merci comprese nella categoria "MC";
- f) un quantitativo complessivo di 250 hl espressi in equivalente alcole puro, con un aumento annuale di 10 hl, delle merci comprese nella categoria "RM";

- g) un quantitativo complessivo di 400 tm delle merci comprese nella categoria "SC1";
- h) un quantitativo complessivo di 300 tm delle merci comprese nella categoria "SC2";
- i) un quantitativo complessivo di 15 000 tm, con un aumento annuale di 450 tm, delle merci comprese nella categoria "SR" (zucchero greggio e panela);
- j) un quantitativo complessivo di 10 000 tm espresse in equivalente zucchero greggio, con un aumento annuale di 150 tm, delle merci comprese nella categoria "SP" (zucchero greggio della qualità tipo con un rendimento del 92%).

## TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DELLA PARTE UE

### NOTE GENERALI

Connessione con la nomenclatura combinata (in prosieguo "NC") dell'Unione europea: le disposizioni della presente tabella dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di merci contemplate nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

---

<sup>1</sup> Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la parte UE e l'Ecuador esaminano la possibilità di migliorare l'accesso al mercato per questo prodotto."

---